

deroghe previste dall'Istruzione consolare comune Schengen. Il riscontro statistico delle quote annualmente stabile per gli ingressi 2001, ha determinato alla data del 14 settembre 2001 il fermo del rilascio dei visti per lavoro autonomo (visti nazionali).

Il controllo da parte dell'Amministrazione degli invitanti, persone fisiche e giuridiche, che hanno effettuato il maggior numero di inviti per cittadini extracomunitari, ha portato alla luce diversi casi sospetti, che sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Sono stati emanati 26.154 provvedimenti di diniego di visto (37.000 nel 2000).

Il Centro visti ha gestito 257 ricorsi (232 nel 2000) avverso dinieghi di visto, presentati al Giudice ordinario ed al TAR.

#### *4.3 Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale.*

- Scuole italiane all'estero.

Ai sensi dell'art. 625 del d.lgs. 297 del 1994<sup>27</sup> compete al Governo italiano, per mezzo del Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche, l'istituzione, il mantenimento ed il sussidio all'estero delle scuole e di altre istituzioni educative, che hanno lo scopo principale di permettere ai figli di cittadini residenti all'estero di frequentare istituti scolastici che adottano i programmi delle scuole italiane e che rilasciano titoli di studio legalmente validi.

Tra gli obiettivi indicati nelle note preliminari e nelle direttive generali del Ministro per l'esercizio 2000, figurava l'aggiornamento della mappa delle scuole all'estero, al fine di definire una politica scolastica che bilanci l'offerta con l'evoluzione della domanda. L'Amministrazione ha avviato la realizzazione di una banca dati, il cui completamento è previsto entro il corrente esercizio, che deve raccogliere le informazioni sull'attività svolta dalle varie istituzioni scolastiche.

Con riferimento all'anno scolastico 2000/2001, le istituzioni scolastiche che hanno funzionato all'estero sono state 181<sup>28</sup>: 21 statali, 100 legalmente riconosciute, 51 private "con presa d'atto", 9 meramente private. Le sezioni italiane presso scuole straniere sono state 114<sup>29</sup>, di cui 35 sezioni italiane presso scuole europee. A queste attività si aggiungono 68 direzioni dei corsi di lingua e cultura italiana per figli dei connazionali.

In merito all'estensione all'estero dell'istituto della parità scolastica, che è stato introdotto con la legge 10 marzo 2000, n. 62, si sono dichiarati disponibili ad entrare nel nuovo regime 24 istituzioni.

<sup>27</sup> Il d.lgs. è stato modificato dal d.lgs. n. 62 del 1998.

<sup>28</sup> 64 in Europa, 58 nelle Americhe, 28 nei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, 26 nell'Africa sub-sahariana, 5 in Asia ed Oceania.

<sup>29</sup> 105 in Europa, 7 nelle Americhe, 2 nei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente.

Nel corso dell'ultimo anno scolastico (2000/2001) il numero complessivo degli alunni è aumentato, come indica la tabella che segue.

Aree geografiche	Alunni		2000/2001		
	1998/1999	1999/2000	Italiani	Stranieri	Totale
Europa	17.461	17.709	4.574	13.800	18.374
Americhe	7.710	8.147	1.720	6.482	8.202
Mediterraneo e Medio oriente	2.484	1.441	336	1.263	1.599
Africa sub-sahariana	2.303	2.192	498	1.664	2.162
Asia ed Oceania	36	37	18	14	32
Totale	29.994	29.526	7.146	23.223	30.369

La disciplina normativa e contrattuale relativa al personale da destinare alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero è stata modificata dall'art. 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147; in particolare ai sensi del comma 3, il periodo massimo di permanenza all'estero nelle istituzioni scolastiche e nell'università è stato rideterminato in 5 anni, mentre il comma 5 ha fissato in 9 anni non prorogabili la durata del servizio nelle scuole europee. La norma transitoria del comma 4 ha previsto la possibilità, per il personale di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge, di completare, a domanda, il settennio di corso previsto dalla normativa precedente. L'Amministrazione ha restituito ai ruoli metropolitani il personale che non ha chiesto di completare il settennio. Inoltre, la nuova normativa prescrive un periodo di tre anni di servizio effettivo in Italia prima di poter effettuare un nuovo periodo di servizio all'estero.

L'Amministrazione, anche attraverso l'attività della Direzione generale per gli italiani all'estero, Ufficio II, interviene finanziariamente in relazione alla natura giuridica delle istituzioni scolastiche; è a pieno carico il mantenimento delle scuole statali e degli uffici scolastici, mentre ricevono solo un sostegno in forma di contributo, in denaro o in personale di ruolo, le scuole private italiane e le sezioni italiane presso le scuole stranieri.

La tabella che segue indica i costi totali delle scuole statali.  
(in milioni di lire)

Sede scuola italiana	Alunni		Costo totale		Costo pro capite	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Asmara	991	1.013	7.132	8.471	7,197	8,363
Addis Abeba	592	599	6.051	6.526	10,221	10,228
Parigi	270	276	2.849	2.791	10,553	10,115
Atene	256	257	2.764	2.998	10,780	11,667
Barcellona	312	359	3.160	3.294	10,130	9,176
Madrid	720	708	6.758	7.333	9,386	10,359
Zurigo	158	153	1.616	2.379	10,231	15,552
Istanbul	353	364	2.918	3.383	8,267	9,295

- Gli Istituti di cultura.

E' compito degli Istituti di cultura<sup>30</sup> la diffusione all'estero della conoscenza della lingua e della cultura italiana. La rete degli istituti è costituita da 74<sup>31</sup> Istituti, di cui 17 Sezioni distaccate che dipendono dalle sedi principali (86 nel 1999, 94 nel 2000). Nel 1999 è stato avviato un piano di revisione della rete degli Istituti, con un riequilibrio geografico a favore dell'Europa centro-orientale, dell'America Latina e dell'Asia (sono stati istituiti cinque nuovi Istituti: Bratislavia, Città del Guatemala, Damasco, Jakarta, Lubiana e Vilnius). Nel corso di 2001 quattro sedi di Sezioni sono state trasformate in Istituti autonomi (Cordoba, Edimburgo, Rio de Janeiro e Salonicco).

Sul cap. 2761 grava la spesa per il funzionamento degli Istituti di cultura e la loro attività di promozione culturale. Non essendo ancora disponibili i dati relativi ai costi degli istituti di cultura nell'anno 2001, poiché le risultanze dei consuntivi degli Istituti pervengono entro il primo semestre dell'anno successivo, l'Amministrazione ha fatto conoscere i dati relativi al 2000. Per il personale locale aggiuntivo la spesa è stata pari a circa 12,3 mld (9,8 mld nel 1999), per il funzionamento (incluso i costi di affitto) a circa 17,5 mld (15,8 mld nel 1999), per spese in conto capitale (attrezzature, arredamento) circa 3,1 mld (2,8 mld nel 1999) e per manifestazioni ed attività culturali circa 23,0 mld (19,6 mld nel 1999).

#### *4.4 Direzione generale per la cooperazione e economica e finanziaria multilaterale<sup>32</sup>.*

Sempre maggiore attenzione viene posta all'attività dell'Amministrazione di sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano, che si sviluppa attraverso il sostegno alla partecipazione di aziende italiane alle gare internazionali per l'esecuzione di beni e servizi al coordinamento tra le amministrazioni e gli enti competenti in materia, all'attività di attrazione degli investimenti diretti esteri, ai rapporti con il sistema camerale. L'art. 13 del d.m. n. 29/3466 del 1999 attribuisce alla Direzione generale funzioni di promozione e coordinamento di iniziative dirette a sostenere le attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti stranieri in Italia.

Uno strumento per dare sostegno alle aziende italiane che intendono partecipare a gare internazionali è stato fornito dallo Schema di Concertazione Interistituzionale (SCI), che è sorto

<sup>30</sup> La rete degli istituti di cultura è stata stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro dell'11 settembre 1998. Il decreto ha determinato anche l'organico dell'area della promozione culturale assegnato a ciascun Istituto.

<sup>31</sup> La sede di Baghdad non è stata attivata.

<sup>32</sup> Gli Uffici commerciali all'estero sono 136, ai quali sono assegnati 109 diplomatici e 146 unità di personale dell'area funzionale economico commerciale.

in via sperimentale nel 1996 nell'ambito del Comitato Italiano per la Cooperazione Economica, Scientifica e Tecnica Istituzionale presso Confindustria. Lo SCI deve segnalare in tempo utile alle aziende italiane tutte le informazioni fornite dalla rete diplomatico-consolare e dagli uffici ICE sulle gare bandite all'estero e su altre opportunità che si presentano sui mercati internazionali. A seguito della decisione della Confindustria di ritirarsi dal Comitato, l'attività dello SCI è stata ricondotta nell'ottobre 2001 presso il Ministero, che ha avviato uno studio, in collaborazione con Unioncamere ed Assocamere, per una nuova progettazione dello Schema di Concertazione Interistituzionale ed un suo potenziamento. Nel corso del 2001, sono state movimentate complessivamente 2.606 informazioni (15.000 dall'anno di istituzione). Non si conoscono dati di consuntivo, che consentano di verificare quante di queste informazioni sono state effettivamente utilizzate dalle aziende italiane. Appare opportuno il monitoraggio dei risultati di questa attività di informazione soprattutto mentre si sta elaborando una nuova progettazione dello Schema, al fine di renderlo più funzionale alle esigenze degli operatori italiani. Nel 2001, il sistema ha funzionato senza gravare sostanzialmente sui costi dell'Amministrazione, avvalendosi di risorse umane e finanziarie fornite da soggetti esterni. Per il 2002, si vuole passare ad una gestione del sistema non più sperimentale, che in coordinamento con Unioncamere, Assocamerestero e le Regioni estenda la diffusione delle informazioni presso gli operatori economici e gli enti che, in sede territoriale, offrono assistenza alle imprese.

Resta, comunque, obiettivo prioritario realizzare una più incisiva attività di coordinamento, che raccordi le iniziative di tutti i soggetti che operano nel settore, all'estero (ambasciate, consolati, camere di commercio italiane all'estero, uffici ICE ecc.) ed in Italia (ministero delle attività produttive, regioni, camere di commercio in Italia, ICE, Sace, Sviluppo Italia ecc.)<sup>33</sup>.

Il cap. 1577<sup>34</sup> - sul quale sono allocate le risorse per l'attività di incentivazione della partecipazione di delegazioni estere ad alcune manifestazioni di carattere internazionale organizzate da enti fieristici italiani, attraverso il sostegno alle spese di viaggio - è stato ridotto nel 2001 e ha avuto uno stanziamento di 550 mln, che ha determinato un ridimensionamento del piano di manifestazioni assistite: 30 a fronte delle 35 dell'anno 2000, quando i finanziamenti erano stati pari a 640 mln).

<sup>33</sup> La Direzione generale, in collaborazione con il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'economia e delle finanze, interviene ai lavori preparatori ed alla successiva applicazione delle delibere della V Commissione Permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 143 del 1998.

<sup>34</sup> Il cap. 1577 è di pertinenza della Segreteria Generale, che ne ripartisce una quota alla Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale.

Nel settore dell'attrazione degli investimenti diretti esteri, l'anno 2001, ha visto la conclusione del progetto PASS-MAE – Intervento per il potenziamento degli enti locali, iniziato nel mese di giugno 2000 e finanziato con 775 mln del Dipartimento della Funzione Pubblica, a valere su fondi comunitari. Tale progetto era finalizzato a promuovere un maggiore intervento del Ministero sul tema dell'attrazione degli investimenti diretti in Italia ed in particolare nel Mezzogiorno. Il progetto ha portato alla formazione di 50 funzionari del Ministero e di 120 funzionari delle Regioni.

Il maggiore interesse che l'Amministrazione dimostra per il potenziamento delle sue attività in materia, richiede che si intervenga incisivamente anche con attività di monitoraggio degli esiti finali delle iniziative intraprese, sia con riguardo alla partecipazione degli operatori italiani a gare estere ed agli esiti di tale partecipazione, sia con riferimento alle effettive ricadute in termini di nuovi investimenti diretti esteri in Italia. Tale monitoraggio, per essere esaustivo, deve necessariamente coinvolgere tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore e richiede una forte ed incisiva attività di coordinamento, che riconduca ad unità l'azione politica di incentivazione delle imprese italiane e di sostegno e promozione degli investimenti esteri nel territorio nazionale, anche per un ottimale utilizzo delle risorse destinate allo scopo.

Un settore particolare della internazionalizzazione attiene all'industria italiana difesa, che - in considerazione del processo di consolidamento e di ristrutturazione dell'industria Europea della difesa e dell'aerospazio, connesso al tema della difesa Europea - sta modificando la configurazione di un settore tradizionalmente nazionale. In sede di riforma del Ministero, tenuto conto della centralità che la materia va assumendo nella politica estera, è stato istituito, nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, un apposito ufficio, che segue l'evoluzione del processo di internazionalizzazione dell'industria della difesa, e si pone come referente per i gruppi industriali interessati affiancando i Ministeri della difesa e delle attività produttive nelle fasi di accordi e di *joint-ventures* con partners stranieri, in contatto anche con la Direzione generale per l'integrazione europea.

Alla funzione-obiettivo 4.1.1.10 "programmazione e coordinamento della politica commerciale internazionale e delle linee per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese" sono stati assegnati nell'anno 2001 complessivamente 66,8 mld, impegnati per il 97,3%. Anche la percentuale dei pagamenti è molto alta, raggiunge infatti il 97% degli impegni.

## 5. La cooperazione allo sviluppo.

### 5.1 Considerazioni generali.

Sono ricompresi nell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), secondo la definizione del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE<sup>35</sup>), l'insieme degli aiuti finanziari, concessi a condizioni di particolare favore e con una prevalente componente a "dono"<sup>36</sup>, che sono destinati ai Paesi del Sud del mondo e alle istituzioni multilaterali (le agenzie, organizzazioni e programmi delle Nazioni Unite), per promuoverne lo sviluppo economico e il benessere sociale.

Nei Paesi OCSE, il volume dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS<sup>37</sup>) è determinato dal rapporto tra i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio e il prodotto interno lordo (PIL); si ricorre a questo parametro per verificare il rispetto dell'obiettivo delle Nazioni Unite di trasferire annualmente ai Paesi in via di sviluppo lo 0,7% del PIL. Da informazioni fornite dall'Amministrazione l'aiuto pubblico italiano allo sviluppo è ancora molto lontano dall'obiettivo indicato; è risultato, infatti, pari allo 0,14% del PIL (0,13% nel 2000)<sup>38</sup>.

In attesa di un nuovo assetto dell'intero settore della cooperazione allo sviluppo, il quadro normativo di riferimento è dato ancora oggi dalla legge n. 49 del 1987<sup>39</sup>, e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione, d.P.R. n. 177 del 1988<sup>40</sup>. L'art. 1 definisce la cooperazione allo sviluppo parte integrante della politica estera italiana; si svolge in rapporto anche ad iniziative internazionali di aiuto ai Paesi più poveri, inserendosi in un quadro internazionale del quale è partecipe l'Italia come Paese che aderisce all'Unione Europea ed ai maggiori Organismi internazionali<sup>41</sup>, dove si assumono decisioni anche in materia di aiuto allo sviluppo.

<sup>35</sup> Ne fanno parte 21 Paesi donatori e la Commissione Europea. Il DAC stabilisce anche i criteri per le statistiche internazionali sull'APS.

<sup>36</sup> La componente a dono deve essere pari almeno al 25%.

<sup>37</sup> In inglese, ODA: "official development assistance".

<sup>38</sup> I dati definitivi saranno comunicati dall'Amministrazione all'OCSE nel mese di luglio del corrente anno.

<sup>39</sup> La cooperazione allo sviluppo è stata disciplinata per la prima volta, seppur limitatamente a forme di assistenza tecnica e di fornitura di servizi, dalla legge n. 1222 del 1971; successivamente, la legge n. 38 del 1979 ha ridisciplinato la materia ed ha istituito il Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, gestione fuori bilancio amministrata dal Dipartimento della cooperazione allo sviluppo, dotato di una particolare autonomia amministrativa e contabile; con la legge n. 73 del 1985, per fronteggiare situazioni di emergenza è stato istituito, attribuendone la gestione al Sottosegretario di Stato fornito di delega, il Fondo aiuti italiani (FAI), che poteva operare con modalità meno rigide; la legge n. 49 del 1987 ha dettato una nuova disciplina organica della materia, prevedendo, tra l'altro, un unico Fondo, che ha continuato ad essere gestito come gestione fuori bilancio dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Successivamente, la legge n. 559 del 1993 ha soppresso la gestione fuori bilancio, riportando l'azione di cooperazione allo sviluppo nell'ambito della gestione ordinaria.

<sup>40</sup> d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177.

<sup>41</sup> Le principali istituzioni finanziarie internazionali sono: il Gruppo Banca Mondiale, fondato nel 1944 e con sede a Washington, è la più grande organizzazione mondiale di sostegno allo sviluppo. La Banca

Alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo sono affidate, sulla base delle direttive generali del Ministro e del Comitato Direzionale, la programmazione, l'elaborazione e l'applicazione degli indirizzi di politica di cooperazione e le politiche di settore: la realizzazione delle iniziative e dei progetti nei PVS, l'effettuazione di interventi di emergenza anche attraverso la fornitura di aiuti alimentari. La Direzione, inoltre, svolge un ruolo di coordinamento della cooperazione decentrata, riconosciuta anche di recente alle amministrazioni locali (da ultimo dal d.lgs. 300 del 1999<sup>42</sup>). Allo scopo è stata costituita una unità di coordinamento per la cooperazione decentrata che, tra l'altro, deve assicurare forme di sinergia con la cooperazione centrale e consentire ai finanziamenti delle autonomie locali di accedere a dimensioni di aiuto più ampie.

La Direzione generale gestisce circa un terzo dei finanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo; due terzi sono gestiti dal Ministero del tesoro e sono costituiti da trasferimenti dell'U.E. (circa 1.300 mld annui), dalle ricostituzioni del capitale di banche e fondi di sviluppo (per il 2001 circa 940 mld), dalle ristrutturazioni e cancellazioni del debito dei Paesi in via di sviluppo<sup>43</sup>, mentre alcuni stanziamenti di bilancio di minor rilievo sono attribuiti ad altri ministeri, alle regioni ed agli enti locali.

Non rientra tra gli aiuti allo sviluppo la concessione, pur affidata alla responsabilità della Direzione generale, di finanziamenti agevolati alle imprese italiane che partecipano con capitale di rischio alla costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo (art. 7 della legge n. 49 del 1987).

L'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) si articola su due linee strategiche, affidate alla responsabilità del Ministero degli affari esteri (doni, crediti di aiuto, aiuti alimentari) e del Ministero del tesoro (trasferimenti all'U.E., ricostituzione del capitale di banche e fondi di sviluppo, ristrutturazioni e cancellazioni del debito dei Paesi in via di sviluppo).

L'aiuto italiano ai Paesi in via di sviluppo agisce attraverso diversi strumenti: il credito di aiuto<sup>44</sup>, il dono<sup>45</sup>, il credito misto, ed il finanziamento previsto dall'art. 7 della citata legge n. 49

---

Mondiale è controllata da oltre 180 paesi membri, rappresentati presso il Consiglio dei Governatori e il Consiglio dei Direttori. I Paesi Membri sono azionisti che hanno il potere di decisione finale nella Banca.

<sup>42</sup> Già la legge n. 49 del 1987, all'art. 2, commi 4 e 5 e nel relativo Regolamento di esecuzione, d.P.R. 12 aprile 1988, art. 7, era stato riconosciuta alle regioni, province autonome e comuni la possibilità di formulare proposte ed attuare alcune iniziative di cooperazione allo sviluppo. Con deliberazione n. 12 del 17 marzo 1989, il soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo aveva disciplinato la facoltà di iniziativa e le modalità di collaborazione con la Direzione Generale.

<sup>43</sup> La legge n. 209 del 2000 ha previsto un tetto massimo di 12 mld. Per le operazioni di riduzione del debito, di cui 4.000 mld per i crediti di aiuto e 8.000 mld. per i crediti commerciali.

<sup>44</sup> Trattasi di finanziamenti a credito per progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo, con la restituzione del capitale prestato a condizioni estremamente agevolate. Il paese beneficiario sceglie, attraverso procedure concorsuali, le imprese, che comunque devono essere sempre italiane, e stipula i relativi contratti (credito legato), anche se il credito può finanziare costi locali e l'acquisto da paesi terzi di beni inerenti i progetti fino ad un tetto massimo

del 1987 per la creazione delle imprese miste, che peraltro in sede OCSE non è classificato come aiuto allo sviluppo.

### 5.2 La programmazione.

Come è noto, il processo di programmazione degli interventi di aiuti allo sviluppo segue un percorso diverso da quello disegnato dal d.lgs. n. 29 del 1993, a causa del sovrapporsi di norme emanate in tempi diversi e che hanno mantenuto la loro autonomia. Coesistono due percorsi paralleli, che riacquistano unitarietà nella deliberazione del Comitato direzionale di approvazione delle direttive generali del Ministro.

Il CIPE<sup>46</sup> detta gli indirizzi programmatici della cooperazione e determina le priorità per aree geografiche, oltre alla ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale; il Ministro deve presentare al Parlamento, unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione previsionale e programmatica, che è sostanzialmente riprodotta nelle note preliminari. Approvata la legge di bilancio, il Ministro predispose, ai sensi del d.lgs. n. 29 del 1993, le direttive per l'azione amministrativa della competente Direzione generale che sono approvate dal Comitato direzionale<sup>47</sup>, il quale le integra con l'indicazione delle risorse per tipologia di interventi.

---

dell'80%. Tuttavia l'Italia si è impegnata - a seguito di una raccomandazione OCSE - a concedere crediti slegati, a partire dal 1 gennaio 2002, ai Paesi meno avanzati.

I progetti, concordati con i paesi beneficiari, devono rientrare nelle priorità indicate dal CIPE, specificate di anno in anno dalle direttive del Ministro degli Affari esteri, e nella programmazione approvata dal Comitato Direzionale e devono corrispondere ai programmi-paese e ad altri accordi internazionali siglati dall'Italia

La cooperazione italiana valuta i progetti, sotto il profilo tecnico e dei costi, e li analizza dal punto di vista economico che, nel rispetto della normativa internazionale, deve giustificare il ricorso a tale forma di finanziamento.

I crediti di aiuto si articolano in: crediti definiti di "aiuto programma" per la fornitura di beni o servizi e in crediti definiti di "aiuto progetto", finalizzati in base alle richieste dei Paesi beneficiari per la realizzazione di progetti specifici.

<sup>45</sup> Trattasi di risorse finanziarie concesse a fondo perduto. Le componenti dell'aiuto a dono sono: l'aiuto progetto e l'aiuto programma, gli aiuti umanitari di emergenza, l'assistenza tecnica e gli aiuti alimentari. Sono destinati a tutti i PVS con i quali vi sono attività di cooperazione.

Nei doni sono inclusi gli interventi finanziati dagli enti della cooperazione decentrata che hanno corrisposto aiuti.

<sup>46</sup> La legge n. 537 del 1993 ha soppresso il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo ed ha trasferito al CIPE le funzioni di indirizzo generale e le altre al Ministero degli affari esteri. Nel giugno 1995, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha fissato le linee direttrici di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo, enunciando gli obiettivi politici, economici ed umanitari, che trovano ancora oggi applicazione. Gli obiettivi politici sottolineano un contributo agli sforzi internazionali in materia di ambiente, di valorizzazione del ruolo delle donne nei Paesi in via di sviluppo, di lotta alla droga ed all'Aids. Si dà rilievo all'importanza di promuovere la stabilizzazione di paesi la cui situazione potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale italiana (come potrebbe essere la crisi economica ed occupazionale dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, con conseguenze in termini di flussi migratori crescenti). Gli obiettivi economici includono la riduzione della povertà, la promozione dello sviluppo umano integrato ed il sostegno alla bilancia dei pagamenti, alle riforme economiche ed allo sviluppo del settore privato. Gli obiettivi umanitari si concentrano sull'assistenza alle vittime di disastri naturali o provocati dall'uomo, sul rafforzamento dei processi di pace e di prevenzione di conflitti.

<sup>47</sup> Istituito dall'art. 9 della legge n. 49. Vi partecipano, in ragione della complessità della materia, i direttori generali dell'Amministrazione degli affari esteri, due rappresentanti del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero



La relazione previsionale si proietta nel triennio, mentre le direttive del Ministro hanno un carattere di maggiore sinteticità e vanno integrate dalla deliberazione del Comitato direzionale, che contiene più specifiche indicazioni di carattere finanziario.

Le direttive generali del Ministro<sup>48</sup> per l'esercizio in esame, seguendo un griglia geografico/tematica, hanno individuato le seguenti aree di intervento: area balcanica, area del Mediterraneo e medio-orientale, area africana sub-sahariana, aree asiatica e latino-americana. Alla direttiva ha dato esecuzione la programmazione approvata, per il triennio 2001-2003, dal Comitato direzionale<sup>49</sup>, che per l'esercizio 2001, ha assegnato all'Africa subsahariana il 35% delle risorse, al Medio Oriente e Nord Africa il 29%, all'Asia il 16%, ai Balcani l'11% ed all'America il 9%.

Le direttive per il 2002, come già osservato in via generale nel paragrafo 2, pongono obiettivi determinati, a fianco dei quali sono posti dei traguardi intermedi con i tempi previsti per raggiungerli ed gli indicatori di efficienza. Tra questi il riassorbimento, sotto il profilo gestionale, dei programmi oggetto di pregresse programmazioni non attivate, con l'indicatore della riduzione del 20% entro la fine del 2002 dei programmi in attesa di essere attivati; il ripristino degli organici previsti, con l'indicatore individuato nella predisposizione delle procedure di concorso. Meno dettagliati sono gli obiettivi che attengono agli interventi nelle aree geografiche di interesse, da ricondurre agli obiettivi strategici di politica estera.

La legge finanziaria 2001 ha assegnato circa 760 mld, ai quali devono essere aggiunti 400 mld prelevati dal Fondo rotativo (legge n. 266 del 1999), per integrare lo stanziamento per gli interventi a dono. La legge di bilancio ha stanziato 104 mld per il versamento dei contributi obbligatori ad alcuni organismi internazionali e nazionali.

### 5.3 Risultati di consuntivo.

Da un'analisi comparativa con i precedenti esercizi finanziari risulta che:

*(in miliardi)*

1998			1999			2000			2001		
Stanziam. definitivi di comp.za	Impegni di comp.za	%	Stanziam. definitivi di comp.za	Impegni di comp.za	%	Stanziam. definitivi di comp.za	Impegni di comp.za	%	Stanziam. definitivi di comp.za	Impegni di comp.za	%
768,0	514,3	66,9	870,1	550,0	63,2	1.202,5	892,3	74,2	1.300,9	1.119,6	91,9

Con riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza si osserva un netto miglioramento della capacità di impegno rispetto ai precedenti esercizi, che dimostra

---

del commercio estero e del Mediocredito centrale; è presieduto dal Ministro degli affari esteri, con funzione anche di garanzia di unitarietà e coordinamento dell'azione di programmazione.

<sup>48</sup> Direttiva n. 001/0055 dell'8 gennaio 2001.

un'evoluzione positiva della capacità di gestione della struttura. Per quanto attiene il rapporto massa impegnabile/impegni lordi (79,6% nel 2000, 80,8% nell'esercizio in esame) si conferma con un leggero incremento la percentuale dell'esercizio 2000.

La classificazione economica semplificata ripartisce gli stanziamenti definitivi in tre categorie:

*(in miliardi di lire)*

Funzionamento		di cui personale		interventi		Investimenti		Totale	
2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001
75,4	74,8	39,1	36,3	1.127,1	1.226,0	0	0	1.202,5	1.300,9

Rispetto agli altri Centri di Responsabilità del Ministero, la Cooperazione allo sviluppo amministra la quota più alta di interventi, che rappresentano il 94,2% delle risorse amministrare ed il 56,0% degli stanziamenti per interventi di tutto il Dicastero. I pagamenti totali sono stati di 1.213,1 mld, di cui 64,1 mld per spese di funzionamento e 1.148,9 mld per interventi ed hanno raggiunto il 63,0% della massa spendibile

Per gli interventi a dono sono stati complessivamente stanziati 1.509 mld, di cui 1.349 mld per doni, 91 mld per contributi obbligatori e 69 mld per spese di funzionamento e contenzioso.

Il Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, per iniziative di credito di aiuto, della cui programmazione ed istruttoria è competente la Direzione generale, aveva una consistenza al 1° gennaio 2001 di circa 2.618 mld, di 2.545 mld al 31 dicembre (al netto degli impegni in essere), mentre l'accantonamento per il finanziamento parziale di imprese miste ai PVS era di circa 104 mld ad inizio esercizio e di 126 mld al 31 dicembre.

Nel 2001 il Comitato direzionale ha approvato iniziative di cooperazione per 1.406,8 mld, con un lieve decremento rispetto all'anno 2000 (quando aveva approvato iniziative per 1.483,3 mld); la ripartizione per strumenti di intervento ha riguardato 1.046,0 mld per doni (903,5 mld nel 2000, 525,9 mld nel 1999), 360,2 mld per crediti di aiuto (572,8 mld nel 2000 e 527,7 mld nel 1999) e 600 mln per imprese miste (7 mld nel 2000 e 42,5 mld nel 1999). Si osserva un incremento degli interventi a dono, a fronte di una riduzione dei crediti di aiuto e dei finanziamenti alle imprese miste che, peraltro, non costituiscono aiuto allo sviluppo per il parametri stabiliti dall'OCSE. Quest'ultimi interventi hanno visto una drastica riduzione dal 1999. I crediti di aiuto hanno subito un decremento per la minore solvibilità dei Paesi in via di sviluppo e sono oggetto di cancellazione del debito.

<sup>49</sup> Delibera n. 12 del 9 marzo 2001.

La ripartizione tra canali<sup>50</sup> di intervento ha visto 828,9 mld per gli interventi bilaterali e 577,9 mld per i multilaterali<sup>51</sup>; 128,8 mld (120,9 mld nel 2000) per programmi promossi da Organizzazioni non governative e 7,9 mld per programmi affidati; per programmi di formazione in Italia pari a 15,1 mld (22,9 mld nel 2000).

Il volume complessivo degli impegni di spesa per gli interventi a dono (escluse le spese di funzionamento) è stato di 1.315,3 mld (1.066 mld nel 2000 e 686 mld nel 1999), con un incremento rispetto al precedente esercizio. Gli impegni per gli interventi bilaterali sono stati pari a 752,8 mld (487 mld nel 2000) e 755,9 mld per i multilaterali.

L'AGEA (ex AIMA) ha consegnato aiuti alimentari per 59,2 mld (67,4 mld nel 2000 e 75,8 mld nel 1999).

Gli impegni hanno avuto la seguente ripartizione geografica: Africa subsahariana 50% (38% nel 2000), Medio Oriente e Nord Africa 13% (33% nel 2000), Europa balcanica 8% (11% nel 2000), America 9% (12% nel 2000), Asia 20% (6% nel 2000). Il 78% degli impegni è stato assunto verso le regioni ed i Paesi indicati prioritari dagli indirizzi del CIPE del 1995.

La legge n. 58 del 2001<sup>52</sup> ha istituito il fondo per lo sminamento umanitario, prevedendo risorse per 5 mld per il 2001. La somma è stata destinata all'Agenzia delle Nazioni Unite UNMAS<sup>53</sup> per attività in aree di intervento individuate sulla base delle indicazioni della Direzione generale affari politici multilaterali e delle Direzioni generali geografiche.

Gli interventi sono stati effettuati in Afghanistan (1,4 USD), Bosnia Erzegovina (400.000 USD), Yemen (250.000 USD). Sono state inoltre finanziate attività di supporto ai progetti promossi dalla "Campagna italiana contro le mine", attraverso il sostegno alla International Campaign to Ban Landmines (ICBL), con un contributo di 90.000 USD.

#### *5.4 Conversione del debito dei Paesi in via di sviluppo.*

La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è competente per i negoziati e la gestione degli accordi di conversione del debito dei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 54

<sup>50</sup> La cooperazione si può sviluppare attraverso diversi canali: bilaterale, multilaterale e multi-bilaterale. Il primo vede il coinvolgimento diretto del paese donatore nei confronti del paese beneficiario; il secondo si articola tra le organizzazioni internazionali (come le Nazioni Unite o la Banca Mondiale) o regionali (l'Unione Europea o le banche regionali di sviluppo) e i Paesi in via di sviluppo. Nella cooperazione multi-bilaterale, il singolo paese donatore, per la gestione di un'iniziativa concordata con il paese ricevente, ricorre ad un organismo internazionale.

<sup>51</sup> 96,8 mld per il neo-costituito Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi e 96,8 mld per il Fondo per la sicurezza alimentare presso la FAO.

<sup>52</sup> Legge 7 marzo 2001, n. 58.

<sup>53</sup> United Nations Mine Action Service.

della legge n. 449 del 1997<sup>54</sup>, mentre gli accordi bilaterali di cancellazione del debito, ai sensi della legge n. 209 del 2000<sup>55</sup> rientrano nella competenza della Direzione generale CE.

La Direzione generale ha curato la firma degli accordi con la Giordania (22 giugno 2000) per circa US\$ 73,7 milioni, il Marocco (12 aprile 2000) per US\$ 100 milioni, l'Egitto (19 febbraio 2001) per US\$ 134 milioni, il Perù (10 ottobre 2001) per US\$ 127 milioni e l'Ecuador (l'accordo è stato parafato il 25 ottobre 2001). I debiti sono convertiti per la realizzazione di interventi nel settore della tutela ambientale e nello sviluppo socio-economico.

#### *5.5 I fondi in loco e la rendicontazione.*

Tra le diverse tipologie di interventi di cooperazione, la legge n. 49 del 1987 ha previsto la gestione diretta da parte della Direzione generale mediante l'invio di finanziamenti alle Rappresentanze all'estero<sup>56</sup> e l'utilizzo delle Organizzazioni non governative, per programmi promossi dalle medesime o affidati dall'Amministrazione.

La situazione della rendicontazione, sia per i programmi promossi<sup>57</sup> che per quelli affidati, è caratterizzata da ritardi e da imprecisioni da parte delle ONG, che costringe spesso l'Amministrazione ad interventi correttivi ed a ritardi nell'esame e nella approvazione dei rendiconti trasmessi. Le difficoltà dell'Amministrazione nell'attività di verifica e di controllo della spesa sono peraltro aggravate dalla carenza di organico (sul punto si rinvia al successivo paragrafo 6.8).

Per quanto attiene alle Rappresentanze all'estero, l'assegnazione dei fondi avviene ai sensi della legge n. 15 del 1985, che disciplina la somministrazione dei fondi alle rappresentanze estere ed agli uffici consolari, mediante ordini di rimessa che hanno valore di ordini di accreditamento. Successivamente, il regolamento approvato con il d.P.R. n. 177 del 1988 ha rinviato alla legge n. 15 anche per quanto concerne gli accreditamenti dei fondi per gli interventi di cooperazione eseguiti in gestione diretta. La legge n. 559 del 1993, che ha

---

<sup>54</sup> Il comma 1 dell'art. 54 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998), nel sostituire il comma 36, dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, dispone che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero, può autorizzare, a fronte dei crediti della SACE, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori.

<sup>55</sup> Legge 25 luglio 2000, n. 209.

<sup>56</sup> Le procedure di accreditamento sono disciplinate dall'art. 25, comma 1 del regolamento approvato con d.P.R. n. 177 del 1988, che rinvia alla legge n. 15 del 1985 e al regolamento approvato con decreto interministeriale n. 362 del 1990. Il rinvio è stato confermato dall'art. 4, punto 16 della legge n. 559 del 1993 che, tra l'altro, ha soppresso il fondo speciale che era stato istituito dall'art. 14 della legge n. 49 e ha determinato l'iscrizione in bilancio dei fondi destinati all'attività di cooperazione.

<sup>57</sup> Anche per le iniziative promosse dalle ONG è previsto l'obbligo della rendicontazione annuale della spesa attuata attraverso i contributi richiesti alla Direzione generale (art. 44, comma 4 del regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987, approvato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177).

disciplinato la soppressione delle gestioni fuori bilancio, ha fatto riferimento alla legge n. 15, confermando le modalità di somministrazione delle risorse all'estero.

La disciplina in vigore distingue, in merito alle procedure, tra le spese di attuazione dei programmi di cooperazione e quelle di funzionamento. Per le prime trovano applicazione le ordinarie norme di contabilità in materia di procedura di spesa, unitamente all'art. 15 della legge n. 49 1987 e l'art. 6 del d.P.R. n. 177 del 1988, che, in particolare con riferimento all'attività negoziale, hanno previsto la possibilità di derogare alle stesse norme di contabilità generale, nel rispetto dei principi generali.

Per le spese di funzionamento, l'art. 23, comma 2 del d.P.R. n. 177 1988 fa un esplicito riferimento all'adozione del regolamento per le spese in economia del Ministero che, nel tempo, sono state disciplinate dai d.P.R. n. 346 del 1981, n. 116 del 1990 e recentemente dal d.P.R. n. 120 del 2000. Lo stesso d.P.R. n. 177 del 1988 stabilisce che per le spese di funzionamento relative alle attività di cooperazione è sempre possibile il ricorso alle procedure in economia, anche oltre i limiti di spesa indicati nei medesimi regolamenti.

Le procedure di rendicontazione sono le stesse del funzionario delegato, disciplinate dalle norme di contabilità e dalla richiamata legge n. 15 del 1985 e dal successivo decreto interministeriale n. 362 del 1990.

Anche per i fondi in loco si registra una situazione di arretrato nell'esame e nella definizione dei rendiconti degli uffici all'estero, che è stata più volte sottolineata dalla Corte nelle precedenti Relazioni. La Direzione, peraltro, ha incrementato il numero di missioni di supporto alle Unità Tecniche Locali<sup>58</sup> per le ricostruzioni contabili dei rendiconti, che hanno consentito di regolarizzare la situazione di diversi Uffici.

#### *5.6 Attività di valutazione e controllo.*

Dal 1° gennaio 2000 è stata istituita, nell'ambito della riorganizzazione della struttura ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 1999 e dell'art. 16 del d.m. n. 29 del 4366 del 10 settembre 1999, l'Unità di valutazione (UV), struttura di staff del direttore generale, alla quale è attribuita la funzione di valutazione dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS)<sup>59</sup>.

L'attività svolta è orientata alla programmazione, al coordinamento, alla gestione ed al controllo, in itinere ed ex post, degli interventi di aiuto italiano allo sviluppo gestiti dalla Direzione generale. A tal fine sono utilizzate le metodologie cui fanno ricorso omologhe

<sup>58</sup> Sono state effettuate diciassette missioni, prevalentemente nelle sedi africane.

<sup>59</sup> Un funzionario diplomatico coordina le attività attualmente svolte dagli stessi esperti che compongono il Nucleo di valutazione tecnica (NVT), che svolge funzioni di supporto tecnico al Comitato direzionale, al quale per legge sono sottoposte ex ante tutte le iniziative di APS, finanziate dalla Direzione generale.

strutture in sede internazionale e che si basano sui cinque criteri adottati dall'OCSE/DAC: rilevanza, efficienza, sostenibilità, impatto ed efficacia, con riferimento ai tre principi di Maastricht, coordinamento, complementarità, coerenza.

Alla fine del mese di dicembre 1999 e nel mese di gennaio 2000, la Direzione generale<sup>60</sup>, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987, ha stipulato quattro contratti con società esterne, aventi ad oggetto la valutazione ex post dell'aiuto italiano nel settore della formazione (importo 416 mln), dell'aiuto italiano nell'area dell'Africa Sub-Sahariana (importo 381 mln), dell'attività di cooperazione attraverso imprese miste (circa 344 mln), e la predisposizione di un manuale di monitoraggio e valutazione (208 mln).

- Le prime stesure del manuale di monitoraggio, che deve favorire l'adozione delle metodologie OCSE, non sono state ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione e rispondenti al capitolato di gara. La seconda bozza, che aveva sostanzialmente modificato la prima presentata nel mese di settembre 2000, è stata ritenuta totalmente insoddisfacente, tanto da richiedere una revisione del documento, la cui stesura è stata approvata nel mese di luglio 2001. Successivamente, sono intervenuti ulteriori interventi correttivi, di tal ché solo nel mese di marzo 2002 l'Amministrazione ne ha autorizzato la stampa ed il volume è ora a disposizione dell'Amministrazione. Ad oggi, per il manuale è stato pagato, nel mese di novembre 2001, quanto al primo dei due ratei, pari al 60% dell'ammontare complessivo.

- Incarico di valutazione ex post dell'APS italiano nel settore della formazione.

Il rapporto è stato approvato definitivamente, dopo diversi interventi di revisione, nei primi mesi del corrente anno. Ad oggi, per il contratto è stato pagato il primo dei due ratei, pari al 60% dell'ammontare complessivo, del valore di circa 299 mln.

- Incarico di valutazione ex post dell'APS italiano nell'Africa Sub-sahariana.

Il rapporto finale è stato approvato nel mese di maggio 2001. E' stato pagato il primo dei due ratei previsti, pari al 60% della spesa complessiva, pari a circa 274 mln.

- Incarico di valutazione ex post dell'attività di cooperazione finanziaria ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49 del 1987.

Il rapporto è stato approvato nel mese di maggio del 2002, ed è stato pagato il secondo dei ratei previsti, pari al 40% della spesa complessiva di circa 165 mln.

---

<sup>60</sup> La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con delibera n. 37 del 3 luglio 1997, ha approvato la programmazione per il triennio 1997/1999 per le attività di valutazione *in itinere* e *ex post* da affidarsi con apposite gare.

L'adozione di strumenti di monitoraggio e valutazione risponde all'esigenza dell'Amministrazione di conoscere la congruenza dello strumento di intervento scelto con i risultati che si vuole raggiungere e l'impatto degli interventi sulle realtà locali interessate. Il periodo coperto dall'esame è molto vasto, anni 1987/1999 e si è concluso nei primi mesi del corrente anno. Non risulta che prima siano state svolte analoghe attività di monitoraggio per tipologia di interventi. Queste iniziative, che devono essere raccordate con l'Unità di valutazione, suppliscono ad una grave carenza ma non possono restare come episodi isolati. La conoscenza e la valutazione degli andamenti della gestione e dei risultati dell'aiuto pubblico allo sviluppo richiedono un'attività non straordinaria bensì inserita nella ordinaria amministrazione della materia.

Inoltre, l'approvazione dei rapporti da parte dell'Amministrazione deve essere seguita dalle opportune determinazioni e dagli interventi necessari per migliorare la qualità dell'aiuto<sup>61</sup>. La Corte rimane in attesa di conoscere le risoluzioni e le iniziative assunte dalla Direzione generale.

#### *5.7 La cooperazione decentrata.*

Il ruolo delle realtà locali dei Paesi in via di sviluppo ha acquistato nel tempo sempre maggior rilievo nei processi di sviluppo del proprio territorio, sicché è diventato più importante l'apporto di esperienze di omologhe realtà locali di paesi avanzati<sup>62</sup>.

Con deliberazione del marzo 2000, il Comitato direzionale ha approvato le linee di indirizzo e le modalità operative della cooperazione decentrata allo sviluppo, i cui principi sono il riconoscimento della soggettività e dell'autonomia delle regioni, province e comuni quali promotori di iniziative di cooperazione, il partenariato tra autonomie locali italiane ed organismi dei Paesi in via di sviluppo, l'istituzione di momenti di consultazione organica tra Ministero e la cooperazione decentrata in materia di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività.

Sulla base di tale documento<sup>63</sup>, per rendere operativa la collaborazione tra Amministrazione e autonomie locali nel settore della cooperazione, è stata sviluppata una

---

<sup>61</sup> Sulle tipologie di aiuto allo sviluppo è in corso una riflessione nelle competenti sedi internazionali (U.E., Banca Mondiale ed OCSE(DAC)).

<sup>62</sup> Per l'U.E. la cooperazione decentrata deve essere considerata come una nuova strategia per ridurre la povertà; dal 1992 al 1999, sono stati finanziati 151 programmi di cooperazione decentrata, per un totale di 30,4 milioni di Euro (il 40% concentrato in Africa).

<sup>63</sup> Il documento approvato dal Ministero degli affari esteri sulle linee di indirizzo e sulle modalità attuative della collaborazione tra Direzione generale ed autonomie locali (regioni, province ed enti locali), è il frutto di una consultazione con le regioni (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome italiane;

collaborazione con l'ANCI, che ha portato alla stipula, il 3 maggio 2001, di un accordo quadro tra la Direzione generale e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Con tale accordo si sono istituzionalizzati i rapporti di collaborazione tra l'Amministrazione centrale e l'Associazione per valorizzare le potenzialità degli enti locali in materia di cooperazione allo sviluppo e rendere permanente il flusso di informazioni dal centro verso le realtà locali in merito alle linee di indirizzo politico e programmatico della cooperazione nazionale allo sviluppo ed alle connesse strategie e metodologie operative, unitamente ad informazioni sulle determinazioni assunte a livello internazionale<sup>64</sup>.

Nell'accordo è stato, tra l'altro, previsto il cofinanziamento di un progetto di formazione sulla cooperazione decentrata destinato al personale dei comuni associati; il progetto è stato presentato dall'ANCI ed è in corso di approvazione<sup>65</sup>. Analogo progetto di formazione è stato presentato, ed è in fase di valutazione, dall'Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo (OICS), destinato al personale delle regioni e delle province.

Con l'OICS e l'ANCI è stato avviato lo studio per la realizzazione di una banca dati sull'attività di cooperazione delle autonomie locali.

In particolare, nel mese di settembre 2001 il Comitato direzionale ha approvato un progetto promosso dalle Regioni Emilia Romagna e Marche, per la tutela ed il reinserimento dei minori portatori di handicap in Bosnia-Erzegovina ed ha autorizzato il cofinanziamento per un importo di circa 3,5 milioni di euro. Al finanziamento di progetti promossi da regioni, province e comuni si frappone il divieto di anticipazioni introdotto dalla legge n. 140 del 1997<sup>66</sup>, dalla cui applicazione sono state escluse, con la successiva legge n. 95 del 1999<sup>67</sup> solo le università e le organizzazioni non governative.

---

Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo –OICS), l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (Anci) e l'Unione delle Province italiane (Upi).

<sup>64</sup> Già la legge n. 49 del 1987, all'art. 2, commi 4 e 5 ed il relativo regolamento di esecuzione, d.P.R. n. 177 del 1988, art. 8, riconoscevano il ruolo propositivo ed attuativo delle autonomie italiane nell'azione di cooperazione allo sviluppo governativa e ne disciplinavano la facoltà di iniziativa e le modalità di collaborazione con l'Amministrazione centrale.

<sup>65</sup> Le attività di formazione prevedono la realizzazione di quattro corsi seminariali in altrettante aree nazionali. A conclusione dei corsi, si terrà un seminario nazionale per mettere a confronto le diverse esperienze formative.

<sup>66</sup> Legge 28 maggio 1997, n. 140.

<sup>67</sup> Legge 13 aprile 1999, n. 95.